

volessero darsi un ordinamento civile, oppure che avessero avuto l'intenzione di sostituire alle proprie, nuove norme di convivenza sociale. La funzione del compilatore, o dei compilatori, non potè essere diversa, nel loro campo, da quella di un tecnico chiamato a redigere il bilancio di un'azienda: egli non può creare il capitale della stessa, ma soltanto farne rilevare il suo ammontare con un'opportuna esposizione e valutazione dei diversi elementi positivi e negativi ivi esistenti. Così il compilatore di uno Statuto doveva soltanto vagliare, scegliere e coordinare in un testo unico, fra tutte le norme emanate sino allora, quelle che ancora avevano da rimanere in vigore, e la perfezione del lavoro dipendeva naturalmente dalla capacità, dalla coltura, dalla diligenza e dalla dottrina di chi era stato incaricato della bisogna. Per quanto uno Statuto non possa presentarsi, per le ragioni precedentemente considerate, come un completo testo di leggi, tuttavia si deve constatare, salvo eccezioni, che il lavoro nella massima parte dei casi venne fatto con non troppo criterio, per quello che riguardava la cernita ed il conseguente raggruppamento della materia, e che non si evitarono anche ripetizioni di norme, come abbiamo visto specialmente per Zara.

Considerando gli Statuti presi in esame nel presente studio, secondo il loro aspetto esteriore, osserviamo che essi possono suddividersi nei seguenti quattro gruppi:

I. Statuti non divisi in libri e senza reformazioni, come ad es. quelli di Budua, Lagosta e Scardona;

II. Statuti divisi in libri e senza reformazioni, come ad es. quelli di Arbe, Cherso e Ossero, Ragusa e Veglia;

III. Statuti non divisi in libri e con reformazioni, come ad es. quelli di Cattaro e Curzola;

IV. Statuti divisi in libri e con reformazioni, come ad es. quelli della Brazza, Lesina, Sebenico, Spalato, Traù e Zara.

Se li consideriamo dal punto di vista dell'organicità data alla distribuzione della materia, troviamo che ad eccezione di quelli di Budua, Cattaro, Curzola, Lagosta e Scardona, che sono poi quelli non divisi in libri, per i quali è difficile constatare che si sia voluto seguire un determinato disegno espositivo, in tutti gli altri si osserva invece un tentativo, più o meno riuscito, di raggruppare le diverse specie di norme. Tutt'al più l'ultimo libro, non però in tutti gli Statuti, e le reformazioni, presentano una materia eterogenea, per i motivi che abbiamo considerato trattando della revisione degli Statuti.

In quanto all'ordine progressivo, seguito nell'esposizione delle diverse specie di norme, si può osservare che in massima parte gli Statuti cominciano con quelle di carattere costituzionale. Vi sono però alcuni che si iniziano con le disposizioni di diritto civile e due soli, quelli di Curzola e Lagosta, con quelle di diritto penale. Ricorderemo qui che lo Statuto di Zara è il solo che non contenga norme « de maleficiis », le quali dovevano trovarsi in una raccolta a parte; nel codice membranaceo sono aggiunte invece le regole riguardanti la turtura ed il modo di valersi degli indizi.